

We prepare for

Cambridge

English Qualifications™



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARTIN LUTHER KING"
VIA DEGLI ORAFI n. 30 - 00133 ROMA
Tel. 062023663 – 062023327 - C. M. RMIC85300C
DISTRETTO SCOLASTICO XVI - C.F. 97197970581
PEO rmic85300c@istruzione.it PEC rmic85300c@pec.istruzione.it
sito web: www.icmlking.edu.it

Ai genitori degli alunni

Al personale docente

Ai docenti coordinatori di classe

Ai docenti collaboratori del D.S.
Inss.tti A. Alteri, N. Azzarito, S. Frusone

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO

Al personale ATA – ufficio didattica
Alla DSGA

Albo/Sito Web

Oggetto: D.L. n. 123/2023 “DECRETO CAIVANO” e OBBLIGO DI ISTRUZIONE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”

COMUNICA

Che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Le Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell'attivazione dell'ANIST.

L'Ufficio Alunni della scuola cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. I docenti verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di

istruzione, individuando quelli che sono **assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, segnalando senza indugio tali situazioni Alla Dirigente Scolastica, affinché vengano predisposti i conseguenti adempimenti.**

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. **In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a due anni.**

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno.**

SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARE TEMPESTIVAMENTE, TRAMITE L'APPOSITA FUNZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO.

Compiti dei coordinatori di classe/ docenti dei team della Scuola Primaria

I docenti coordinatori, per la Scuola Secondaria, ed i docenti dei team per la Scuola Primaria sono invitati a monitorare la situazione relativa alle assenze degli alunni, sollecitando le famiglie ad una maggiore collaborazione e a sanare le eventuali irregolarità (giustificando sul R.E), nei casi di assenze sistematiche e/o non giustificate. I docenti dei team ed i coordinatori di classe, inoltre, daranno immediata comunicazione alla dirigente scolastica di assenze **“non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi**, affinché la D.S. provveda ad attivare gli adempimenti di legge.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Roma, 25.09.2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Siravo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*